

COPIA

R.G. n° 180
del 01-07-2024

Rif. Settore n° 14
del 27-06-2024



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

OGGETTO:	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **giugno**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto prot. n.10825 del 25/10/2023; VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”; VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 il quale ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Premesso che il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l’art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone “Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate

dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A) RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B) RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che “In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs.n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2- bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018: “ In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”

- L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, i seguenti incrementi:

- di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) € 2.995,20;

- di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (differenziale previsti dall'articolo 64 CCNL 2016-2018.) € 2.938,00;

- di cui all' art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 euro 2.619,50 (quota anno 2023 per n. 31 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018);

- art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 4.677,14;

Rilevato inoltre che, nella parte variabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti somme, tipiche della costituzione del Fondo risorse decentrate del Comune di Braccigliano;

□ dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205

del 2017 € 57.095,21;

□ le risorse di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 con decorrenza dal 01.01.2022 per € 976,38;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: “Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 194.247,01 come da prospetto “Fondo risorse decentrate -

anno 2024”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);
Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell’anno 2023 da riportare sul 2024 poiché non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l’anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 relativi alla spesa del personale;
4. di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV);
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
7. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

A norma dell’art. 4 della L.241/90, si rende note che responsabile del procedimento è il dipendente:

Il Responsabile
F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, art. 3 comma 5, convertito in legge n. 213/2012)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria

Prenotazione impegno N. 2 del 27-06-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 2446 / Articolo FONDO MIGLIOR.TO EFFICIENZA SERVIZI DPR 333/90	
Causale	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2024 (C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)
Importo 2024	Euro 81.632,72
Beneficiario	4593 DIVERSI DIPENDENTI

Prenotazione impegno N. 3 del 27-06-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 2446 / Articolo 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELCOMUNE	
Causale	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2024 (C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)
Importo 2024	Euro 19.428,59

Prenotazione impegno N. 4 del 27-06-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	
Capitolo 2446 / Articolo 2 VERSAMENTO IRAP SU FONDO MIGLIORAM. PER L'EFFICIENZA DEISERVIZI	
Causale	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2024 (C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)
Importo 2024	Euro 6.875,00

Addì 27-06-2024

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott. Alfonso Amabile

N. 436 del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni successivi, dal 01-07-2024 al 16-07-2024.

Addì 01-07-2024

*Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott. Alfonso Amabile*

Copia conforme per uso amministrativo

Bracigliano, li 01-07-2024

Il Responsabile